

non Tenere d'ora PA  
costrelli in sequente

Nr. 359/12 Appello

Nr. 6638 Reg. Sent.



REPUBBLICA ITALIANA

*In nome del popolo italiano*

La Corte di Appello di Napoli, Sezione III, composta dai Magistrati:

- 1) Dr. Giovanni Carbone Presidente;  
2) Dr. Davide Di Stasio Consigliere;  
3) Dr. Francesco Gesù Rizzi Ulmo Consigliere relatore;

nell'udienza del 21.6.2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

- 1) [redacted], nato il [redacted] a Napoli e residente a Mugnano di Napoli, alla via [redacted] dove ha altresì dichiarato domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.;
- 2) [redacted], nata il [redacted] a Napoli e residente a Quarto, alla via [redacted] dove ha altresì dichiarato domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.

Entrambi liberi non comparsi

Procedimento ex art. 599 c.p.p.

**IMPUTATI**

vedi allegato

Conclusioni: come da verbale di udienza

Depositata in  
cancelleria  
oggi 03/07/2012

IL DEPOSITO È STATO REGISTRATO

Avviso di deposito  
con estratto della  
sentenza notificato al  
contumace

il

Proposto ricorso

il

Atti in Cassazione

il

Irrevocabile

il

Estratto esecutivo

trasmesso il

P.G. \_\_\_\_\_

Questura \_\_\_\_\_

Reperto \_\_\_\_\_

Redatta Scheda

il

indagati e poi imputati

del reato previsto e punito di cui agli artt. 110 , 640 n.1 , n. 2 c.p. , agli artt. 476 in relazione all'art. 479 , art. 61 n. 2 del Codice Penale perché in concorso fra loro , in qualità di dipendenti della Azienda Ospedaliera Cardarelli, in servizio presso la accettazione del pronto soccorso del predetto ospedale , dopo aver consegnato il loro cartellino marcatempo in cui si incaricava a turno uno dei tre a marcare con corrispondente falsificazione nell'apposito dispositivo elettronico i detti badges e gli altri due si assentavano o non si presentavano sul luogo di lavoro , inducendo in tal modo con artifici ed errore il datore di lavoro p.a. di appartenenza sulla effettiva prestazione di lavoro , procurandosi un indebito vantaggio patrimoniale corrispondente alla retribuzione così indebitamente ottenuta e pari danno per la p.a.. In particolare si asseverava la assenza dal luogo di lavoro come da seguente prospetto analitico:

1/1/15

4

B

**DIPENDENTE** [REDACTED]

**GIORNO : 09 AGOSTO 2010**

**TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 14,00 / 20,00**  
**TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: 08,00 / 14,00**

**ACCERTAMENTO MARCATEMPO:**

**ORDINARIO:           INGRESSO 14,03 - USCITA 20,03**  
**STRAORDINARIO:     INGRESSO 06,57 - USCITA 14,02**

**ACCERTAMENTO P.G. :**

**SI ASSUNDEVA IN SERVIZIO ALLE ORE 16,20**  
**LASCIAVA IL SERVIZIO ALLE ORE 20,03**

**NON SI ACCERTAVA IL REALE SVOLGIMENTO DEL TURNO STRAORDINARIO**

**NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER : H. 02 E M. 17**

**DANNO QUANTIFICATO: € 25,01 (VENTICINQUE / 01)**

210

*[Handwritten signature]*

3

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

1/100

GIORNO : 10 - 11 AGOSTO 2010

TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 20,00 / 08,00  
TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: //////////////

ACCERTAMENTO MARCATEMPO:

ORDINARIO : INGRESSO 19,23 (DEL 10.08.2010) - USCITA 08,02 (DELL' 11.08.2010)  
STRAORDINARIO : INGRESSO \_\_\_\_\_ - USCITA \_\_\_\_\_

ACCERTAMENTO P.G. :

SI ASSUMEVA IN SERVIZIO ALLE ORE 04,00 DELL' 11.08.2010  
LASCIAVA IL SERVIZIO ALLE ORE 08,00 DELL' 11.08.2010

NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER : H. 08 E M. 00

DANNO QUANTIFICATO: € 87,77 (OTTANTASETTE / 77) + € 21,92 (VENTUNO / 92)  
TOTALE € 109,69 (CENTONOVE / 69)

GIORNO : 14 AGOSTO 2010

TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 14,00 / 20,00  
TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: //////////////

ACCERTAMENTO MARCATEMPO:

ORDINARIO : INGRESSO 12,47 - USCITA 20,00  
STRAORDINARIO : INGRESSO \_\_\_\_\_ - USCITA \_\_\_\_\_

ACCERTAMENTO P.G. :

SI ASSUMEVA IN SERVIZIO ALLE ORE : NON SI ASSUMEVA IN SERVIZIO

NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER : H. 06 E M. 00

DANNO QUANTIFICATO: € 65,83 (SESSANTACINQUE / 83)

GIORNO : 19 AGOSTO 2010

TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 14,00 / 20,00  
TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: 08,00 / 14,00

ACCERTAMENTO MARCATEMPO:

ORDINARIO : INGRESSO 13,58 - USCITA 20,06  
STRAORDINARIO : INGRESSO 07,49 - USCITA 13,58

ACCERTAMENTO P.G. :

SI ASSUMEVA IN SERVIZIO ALLE ORE : NON ACCERTATO  
LASCIAVA IL SERVIZIO ALLE ORE 17,00

NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER : H. 03 E M. 06

DANNO QUANTIFICATO: € 34,01 (TRENTAQUATTRO / 01)

GIORNO : 29 AGOSTO 2010

*1/pele*

*Q P +*

TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 14,00 / 20,00  
TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: 08,00 / 14,00

**ACCERTAMENTO MARCATEMPO:**

ORDINARIO: INGRESSO 14,06 - USCITA 20,00  
STRAORDINARIO: INGRESSO 07,48 - USCITA 14,06

**ACCERTAMENTO P.G.:**

SI ASSUNDEVA IN SERVIZIO ALLE ORE 15,30  
LASCIAVA IL SERVIZIO ALLE ORE 20,00

NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER: H. 01 E M. 24

NON VI SONO ACCERTAMENTI SUL REALE SVOLGIMENTO TURNO STRAORDINARIO (07,48 / 14,06)

DANNO QUANTIFICATO: € 15,36 (QUINDICI / 36)

---

PER IL SIG. [REDACTED] L'AZIENDA CARDARELLI HA QUANTIFICATO UN DANNO PATRIMONIALE PARI AD € 249,90 (DUECENTOQUARANTANOVE/90)

**DIPENDENTE DEL [REDACTED]**

**GIORNO: 9 AGOSTO 2010**

TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 14,00 / 20,00  
TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: 08,00 / 14,00

**ACCERTAMENTO MARCATEMPO:**

ORDINARIO: INGRESSO 14,03 - USCITA 20,03  
STRAORDINARIO: INGRESSO 07,34 - USCITA 14,02

**ACCERTAMENTO P.G.:**

SI ASSUNDEVA IN SERVIZIO ALLE ORE NON SI ASSUNDEVA IN SERVIZIO ORARIO ORDINARIO

NON ACCERTATO PER LO STRAORDINARIO MATTUTINO  
NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER: H. 06 E M. 00

DANNO QUANTIFICATO: € 79,03 (SETTANTANOVE / 03)

---

**GIORNO: 10 - 11 AGOSTO 2010**

TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 20,00 / 08,00 (SMONTANTE IL GIORNO 11 AGOSTO)  
TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: ////////////////

**ACCERTAMENTO MARCATEMPO:**

ORDINARIO: INGRESSO 19,23 DEL 10 AGOSTO - USCITA 08,02 DELL' 11 AGOSTO  
STRAORDINARIO: INGRESSO \_\_\_\_\_ - USCITA \_\_\_\_\_

**ACCERTAMENTO P.G.:**

SI ASSUNDEVA IN SERVIZIO ALLE ORE NON SI ACCERTAVA

LASCIAVA IL SERVIZIO ALLE ORE: DALLE ORE 00,01 ALLE ORE 08,00 CONSTATATA ASSENZA

*1/Prin...*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER : H. 07 E M 59 - PER QUANTO ACCERTATO

DANNO QUANTIFICATO: € 185,12 (CENTOCINQUE / 12) + € 21,92 (VENTUNO / 92) - TURNO NOTTURNO  
TOTALE € 127,04 (CENTOVENTISETTE / 04)

---

GIORNO : 14 AGOSTO 2010

TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 14,00 / 20,00  
TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: 08,00 / 14,00

ACCERTAMENTO MARCATEMPO:

ORDINARIO : INGRESSO 13,58 - USCITA 20,00  
STRAORDINARIO : INGRESSO 08,20 - USCITA 13,57

ACCERTAMENTO P.G. :

SI ASSUMEVA IN SERVIZIO ALLE ORE 14,30  
LASCIAVA IL SERVIZIO ALLE ORE NON ACCERTATO

NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER : H. 0 E M. 30

DANNO QUANTIFICATO: € 6,59 (SEI / 59)

---

GIORNO : 19 AGOSTO 2010

TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 14,00 / ( 20,00  
TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: 08,00 / 14,00

ACCERTAMENTO MARCATEMPO:

ORDINARIO : INGRESSO 13,57 - USCITA 20,06  
STRAORDINARIO : INGRESSO 07,47 - USCITA 13,57

ACCERTAMENTO P.G. :

SI ASSUMEVA IN SERVIZIO ALLE ORE 16,30  
LASCIAVA IL SERVIZIO ALLE ORE : NON ACCERTATO

NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER : H. 02 E M 30

ATTIVITA' STRAORDINARIA : NON ACCERTATA

DANNO QUANTIFICATO: € 32,93 (TRENTADUE / 93)

---

GIORNO : 29 AGOSTO 2010

TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 14,00 / 20,00  
TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: 08,00 / 14,00

ACCERTAMENTO MARCATEMPO:

ORDINARIO : INGRESSO 14,06 - USCITA 20,00  
STRAORDINARIO : INGRESSO 08,00 - USCITA 14,05

ACCERTAMENTO P.G. :

SI ASSUMEVA IN SERVIZIO ALLE ORE NON ACCERTATO  
LASCIAVA IL SERVIZIO ALLE ORE : 16,30

NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER : H. 03 E M 30

1/2 x 100

DANNO QUANTIFICATO: € 46,10 (QUARANTASEI / 10)

---

GIORNO : 23 - 24 SETTEMBRE 2010

TURNO DI SERVIZIO ORDINARIO PROGRAMMATO: 20,00 08,00 ( SMONTANTE 24 09 2010)

TURNO DI SERVIZIO STRAORDINARIO PROGRAMMATO: \_\_\_\_\_

ACCERTAMENTO MARCATEMPO:

ORDINARIO :           INGRESSO 19,40 DEL 23.09 2010 - USCITA 08,01 DEL 24 .09.2010

STRAORDINARIO :    INGRESSO \_\_\_\_\_ - USCITA \_\_\_\_\_

ACCERTAMENTO P.G. :

SI ASSUNGEVA IN SERVIZIO ALLE ORE \_\_\_\_\_ ALLE ORE 22,50 SI CONSTATAVA L'ASSENZA FINO ALLE ORE 08,00

NON SVOLGEVA L'ATTIVITA' ORDINARIA PER : H. 09 E M 10

DANNO QUANTIFICATO: € 120,79 (CENTOVENTI / 79) + € 21,92 (VENTUNO / 92) TURNO NOTTURNO  
TOTALE € 142,71 (CENTOQUARANTADUE / 71)

---

PER LA SIGNORA [REDACTED] L'AZIENDA CARDARELLI HA QUANTIFICATO UN DANNO PATRIMONIALE PARI AD € 434,49 (QUATTROCENTOTRENTAQUATTRO / 40)

in Napoli , riscossione della retribuzione nei periodi indicati , falsificazioni nei giorni indicati

*[Faint handwritten notes]*

*1/sep/10*

*[Handwritten signatures]*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 6.4.2011 il Tribunale di Napoli, Ufficio G.I.P., ha emesso sentenza con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto gli imputati in epigrafe indicati responsabili del reato di truffa aggravata e continuata loro ascritto e, riconosciute l'attenuante ex art. 62 c.p. n° 6 nonché le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha condannato entrambi alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 220 di multa, concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno e con confisca per equivalente delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati commessi, pari ad euro 249,90 per [REDACTED] e ad euro 434,40 per la [REDACTED].

Gli imputati sono stati invece assolti dal reato ex art. 479 c.p. perché il fatto non sussiste. Contro tale sentenza hanno proposto appello i difensori degli imputati.

Dopo un rinvio per vizio di notificazione agli imputati del decreto di citazione per il giudizio di appello (udienza del 20.2.2017) ed un altro per astensione dei difensori dalle udienze (udienza del 12.4.2017: rinvio con sospensione di termini di prescrizione per giorni 70), in data odierna si è celebrato il giudizio di appello, all'esito del quale osserva questa Corte quanto segue.

.....

Per la ricostruzione generale dei fatti si opera espresso rinvio a quella effettuata nella sentenza di primo grado, tanto più che nell'atto di impugnazione essa non viene contestata, né vengono avanzate questioni sul riconoscimento della penale responsabilità.

...

Va premesso che la richiesta avanzata dai difensori all'odierna udienza di dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l'estinzione dei reati per essere maturato, dalla data di emissione della sentenza di primo grado, il termine di prescrizione ordinario di anni sei è manifestamente infondata.

Ed infatti, vero è che, perché possa ritenersi non verificata la prescrizione, è necessario che tra un atto interruttivo ed un altro non sia superato il termine ordinario previsto dal comma 1 dell'art. 157 per i vari tipi di reato, con la conseguenza che il termine prescrizionale deve ritenersi spirato qualora, dopo il compimento di un atto interruttivo, non risulti compiuto nel procedimento alcun altro atto interruttivo entro i termini temporali



fissati dall'art. 157 c.p. (cfr. Cass., sez. 2, n° 35278 del 19.7.2007; Cass., sez. 5, 3.12.1999 n° 1018, Mazzara Bologna; Cass., sez. 6, 23.3.1998, n° 4704, Mendolaro).

Tuttavia nel caso di specie, in data 26.1.2017 – e, pertanto, ampiamente nel termine di sei anni dalla sentenza di primo grado, pronunciata in data 6.4.2011 – è stato emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello, il quale, ai sensi dell'art. 160 comma 2 c.p. (nella parte in cui fa riferimento, per l'appunto, al decreto di citazione a giudizio, senza alcuna limitazione al solo decreto di citazione per il giudizio di primo grado), interrompe la prescrizione (cfr. Cass., sez. 6, n° 27324/08).

...

Con l'atto di appello proposto nell'interesse dell'Amodio si chiede di riconoscere la circostanza attenuante ex art. 62 c.p. n° 4, alla luce anche della capacità economica della parte lesa; si chiede, inoltre, una riduzione della pena inflitta, con sostituzione nella pena pecuniaria corrispondente.

Anche con l'atto di appello proposto nell'interesse della [REDACTED] si chiede di riconoscere la circostanza attenuante ex art. 62 c.p. n° 4 ed una riduzione della pena inflitta fino al minimo edittale; si chiede, inoltre, l'esclusione della confisca per equivalente, atteso che il combinato disposto degli artt. 640 quater e 322 ter c.p. non si estende al profitto del reato.

Ad avviso di questa Corte tali richieste non meritano accoglimento.

...

Vero è che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di reato continuato, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n° 4 c.p., la valutazione della speciale tenuità non va effettuata in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, bensi con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (cfr. Cass., sez. 6, n° 14040 del'29/01/2015).

Tuttavia nel caso di specie il reato che, per [REDACTED] è stato considerato più grave (e che, in quanto tale, è stato preso in considerazione per la determinazione della pena base), e cioè quello commesso tra il 10 e l'11 agosto 2010, ha comportato un danno patrimoniale di euro 109,69; ed il reato che per la [REDACTED] è stato considerato più grave, e cioè quello commesso tra il 23 ed il 24 settembre 2010, ha comportato un danno patrimoniale di euro 142,71.

Orbene, per costante giurisprudenza, la speciale tenuità del danno patrimoniale è configurabile solo allorquando il valore economico della cosa sottratta sia *pressoché irrilevante*, come reso palese dal legislatore nel momento in cui ha utilizzato l'aggettivo *speciale* per indicare le caratteristiche che la tenuità del danno deve avere (cfr., ad esempio, Cass., Sez. 4, 19.9.1995, n° 10184, Chindamo; Cass., sez. 2, 27.2.1990, Leone; Cass., sez. 6, 12.10.1989, Cancellieri).

Ne consegue che le somme sopra indicate, ad avviso di questa Corte, hanno cagionato alla Pubblica Amministrazione un danno economico sicuramente lieve, ma che tuttavia, non può essere considerato *di speciale tenuità* nel significato sopra indicato.

Ininfluyente è, poi, nel caso di specie la presunta capacità economica della vittima: ed infatti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n° 4 c.p., il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo può rilevare solo nel caso in cui il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare in concreto un pregiudizio per la persona offesa in ragione delle sue disagiate condizioni economiche; ma non anche nell'ipotesi inversa, e cioè in quella in cui un danno che non possa di per sé essere considerato di speciale tenuità sia stato cagionato ad un soggetto di agiate condizioni economiche (cfr. Cass., sez. 5, n° 34310 del 19/01/2015: fattispecie relativa al furto di quattro bottiglie di rhum, per un valore di 217,80 euro in danno di un supermercato; la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, escludendo rilievo alle condizioni economiche della persona offesa, nella specie una multinazionale).

Va aggiunto, ancora, che proprio in un caso come quello che in questa sede ci occupa, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata: per cui, in una fattispecie relativa ad una truffa commessa in danno di Poste Italiane S.p.A. attraverso l'utilizzo abusivo dei cartellini di ingresso e la conseguente alterazione dei dati sulle presenze in ufficio, è stata esclusa la configurabilità dell'attenuante in oggetto alla luce della grave lesione del rapporto

fiduciario determinata dalla condotta delittuosa (cfr. Cass., sez. 6, n° 30177 del 04/06/2013).

...

La pena inflitta ad ambedue gli imputati appare perfettamente rispondente ai criteri di cui all'art. 133 c.p., se si tiene conto che il lieve discostarsi dal minimo edittale (cfr. pagina 24 della sentenza di primo grado) è ampiamente giustificato dai negativi riflessi che la condotta tenuta ha comportato alla regolarità di un delicato servizio pubblico e che, comunque, la pena inflitta è stata ulteriormente mitigata da un benevolo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (in aggiunta all'attenuante ex art. 62 n° 6 c.p.). Assolutamente contenuto, ed anzi irrisorio, è stato, poi, l'aumento per la continuazione (appena mesi tre di reclusione ed euro 60 di multa, pur a fronte di una molteplicità di reati-satellite commessi).

...

Quanto, infine, alla confisca per equivalente, è appena il caso di evidenziare che sin dall'anno 2005 le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., Sezioni Unite, n° 41936/05) hanno statuito che, in relazione ai delitti di truffa ex artt. 640 comma 2 n° 1, 640/bis, 640/ter comma 2 c.p., essa fosse da ritenersi possibile anche per un valore corrispondente al profitto del reato, dovendosi intendere il richiamo contenuto nell'art. 640/quarter c.p. sia al primo che al secondo comma dell'art. 322/ter anche nel vigore dell'originaria versione dell'art. 322/ter c.p. (l'ultimo inciso del predetto comma 1 dell'art. 322/ter c.p., nella sua attuale versione così come modificata dalla L. n° 190/12, prevede ora espressamente che si possa procedere alla confisca per equivalente per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato).

In conclusione, la sentenza di primo grado va confermata integralmente e gli imputati appellanti vanno condannati, ai sensi dell'art. 592 c.p.p., al pagamento delle ulteriori spese processuali sostenute dallo Stato per la presente fase di giudizio.


**P.Q.M.**

Letti gli artt. 599 e 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa in data 6.4.2011 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED], appellata dagli stessi, che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

Fissa il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Napoli, 21.6.2017

Il Consigliere Estensore

Francesco Gesùè Rizzi Ulmo  


Il Presidente

Giovanni Carbone



  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
donna Rosa Finiani